IN SEDE CONSULTIVA

(1905) ***Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SAIA (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che l'articolo 15, comma 7, contiene una apposita clausola generale di neutralità finanziaria sul provvedimento, fatta eccezione per l'articolo 5, comma 4, lettera *l)* che ha una copertura *ad hoc*, e a clausole di invarianza ripetute in alcuni punti del testo. Molto spesso queste clausole riguardano specifici Comitati per i quali, proprio per rendere effettiva la clausola di invarianza, andrebbe specificato che non sono dovuti compensi per la partecipazione a tali organi. Si tratta, in particolare, degli organi indicati negli articoli 2, comma 3, lettere *f)* e *g)*, 2, comma 6 e 7, 8, comma 3, lettera *e)*, 9, comma 2, lettera *c)* e 10, comma 7.

Come segnalato dal Servizio del bilancio, vi sono alcune agevolazioni fiscali e alcune norme che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri prive di una adeguata copertura finanziaria, di cui non si fa menzione nella relazione tecnica: articolo 3, comma 5, 4, comma 9 e 10, comma 5.

Occorre acquisire chiarimenti più puntuali sul Fondo per il merito (articolo 4), al fine di chiarire meglio i rapporti tra il Fondo e gli istituti di credito per le operazioni di erogazione dei finanziamenti, al fine di escludere una possibile insorgenza di maggiori debiti statali. Sempre in relazione al finanziamento del Fondo occorre chiarire meglio il meccanismo di generazione di risorse indicato al comma 7 del medesimo articolo 4 alla lettera *c)*, nonché acquisire chiarimenti in grado di garantire la contestualità tra il reperimento delle risorse e l'erogazione delle prestazioni. In relazione alla delega indicata nell'articolo 5, volta, tra l'altro, alla revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, fa presente che essa è soggetta al vincolo generale di invarianza degli oneri. Tuttavia, va ricordato che la disciplina dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità condiziona la legittimità della clausola di invarianza alla integrazione di tutti quei dati ed elementi che siano comunque idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità degli oneri a valere delle sole risorse già previste a legislazione vigente. In relazione ai LEP, i cui oneri sono tradizionalmente posti a carico del bilancio dello Stato, occorre quindi acquisire elementi aggiuntivi in grado di spiegare le modalità di finanziamento e di dimostrare l'asserita invarianza, anche al fine di chiarire se i LEP influenzeranno la ripartizione delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) degli atenei (articolo 5, comma 5, lettera *a)*. Analoghe valutazioni valgono per il comma 3 lettera *l)* del medesimo articolo 5 concernente la previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei. In relazione poi al comma 4 lettere da *i)* a *m)* dell'articolo 5, il Servizio del bilancio rileva che, anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, secondo periodo, della legge di contabilità (metodologia di redazione delle relazioni tecniche), occorrerebbe disporre - come in ogni caso di norme in materia di pubblico impiego - anche dei dati relativi al numero delle unità interessate, degli automatismi nonché delle prevedibili ricadute che le norme determinano sul trattamento giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili, come nel caso in esame, in relazione al personale degli enti di ricerca. Rinvia alla nota del Servizio del bilancio per gli altri aspetti di quantificazione. Infine, in relazione al comma 6, va comunque ricordato che sulla base dell'articolo 17, comma 2, della nuova legge di contabilità, se non sarà emanato un unico decreto legislativo, quelli comportanti oneri dovranno essere preceduti dalla copertura, non solo per un vincolo generale di copertura finanziaria, ma anche per rispettarne la condizione della non onerosità dell'articolo nel suo complesso. In relazione, infine, alla copertura finanziaria dell'articolo 5, comma 4, lettera *l)*, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di copertura verificando che esse non siano state già ripartite per l'anno in corso. Infine, l'onere è configurato come previsione di spesa e quindi occorre valutare l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia.

Il vice ministro VEGAS consegna agli atti della Commissione una documentazione recante elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.